

COMUNE DI TRE VILLE Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 57

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

- 1. Leonardi Matteo Sindaco
- 2. Fedrizzi Andrea
- 3. Giovanella Aldo
- 4. Leonardi Biagio
- 5. Malacarne Mattia
- 6. Pangrazzi Paolo
- 7. Pretti Rosella
- 8. Simoni Michela
- 9. Simoni Stefano
- 10. Zambaldi Angela

Assenti i Signori:

Braghini Daniela (g.)

Castellani Claudio (q.)

Leonardi Daniele (g.)

Paoli Daniele (g.)

Zanetti Mario (g.)

Assiste il Segretario comunale reggente dott. Raffaele Binelli

Il Signor Leonardi Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge Finanziaria Provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 del 18.11.2024 con cui le parti concordano di confermare anche per il 2025 il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni vigenti ovvero:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate;
- l'aliquota agevolata dello 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive categoria catastale D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00% per i fabbricati della categoria catastale D10 (o comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 euro di rendita; l'aliquota agevolata dello 0,79% per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1% per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55% (anziché dello 0,86%) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati iscritti in C1, C3, D2, A10:
- la deduzione della rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché 550,00 euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 euro;
- la conferma per le categorie residuali dell'aliquota standard dello 0,895%.

Vista la L.P. nr. 9/2023 relativa all'assestamento del bilancio di previsione provinciale per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Preso atto che le aliquote standard fissate dall'art. 14 della L.P. 14/2014 possono essere modificate nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Valutati il quadro normativo di riferimento e gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, e ritenuto opportuno non procedere all'incremento della pressione fiscale; per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi.

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 4 di data 28.02.2018 e ss.mm..

Preso atto che con l'IM.I.S. il comune incassa anche il gettito relativo agli immobili della categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 577,08.= che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale nr. 63 di data 03.05.2022 avente ad oggetto "Im.i.s. - Determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili dal periodo di imposta 2022. Conferma dei valori e determinazione dei valori per la categoria F2";

Si propongono di seguito le aliquote IMIS per l'anno 2025 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	€ 577,08.=	
Abitazione principale per le categorie catastali <u>diverse</u> da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		€ 1.500,00.=
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

Viste le circolari diramate in materia dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento;

Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell'adozione del bilancio di previsione e trovano comunque applicazione del 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in relazione alle proprie competenze, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Dato atto che non necessita acquisire l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2, non comportando il presente atto impegni di spesa;

Viste:

- la delibera consiliare n. 6 di data 07.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di oggetto

- "Esame ed approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).";
- la delibera di Giunta n. 23 di data 07.03.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio 2023-2025 Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici";
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 14.09.2018;

Ritenuta la propria competenza a deliberare;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n.8/L e ss.mm. per la parte ancora vigente.

Visto lo statuto comunale vigente;

Con voti favorevoli n. 10, contrari //, astenuti //, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di **APPROVARE** le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2025 come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	€ 577,08	
Abitazione principale per le categorie catastali <u>diverse</u> da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %	€ 1.500,00.=
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %	

- 2. Di **DICHIARARE** il presente provvedimento, con voti favorevoli 10, contrari //, astenuti // espressi in forma palese per alzata di mano dai nr. 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.
- 3. Di **INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Di **INFORMARE** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art.29 dell'allegato 1 del D.Lgs.vo 02.07.2010 n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO Matteo Leonardi firmato digitalmente IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE dott. Raffaele Binelli firmato digitalmente

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs.39/1993).